



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri"
Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818860 - 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
sito: www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541



Prot. N. (ved.segnatura)
circ. N. (ved.segnatura)

**Ai Docenti
Al Dsga e al personale Ata**

Alla bacheca web

OGGETTO: assenze del personale Docente/Ata

Con l'entrata in vigore del CCNL 2019-21, sono cambiate anche alcune disposizioni normative relative alle assenze del personale della scuola che, stante alcune richieste erronee già pervenute, inducono a ritenere utile un breve riepilogo delle casistiche principali, senza pretesa di esaustività.

In primo luogo, giova ricordare che sono ancora vigenti alcuni articoli del CCNL 2007, e in particolare:

- gli artt. 14-17-18-20, su ferie, festività, malattie, aspettativa e infortuni
- gli artt. 38 e 52, rispettivamente per Docenti e Ata impegnati in cariche pubbliche
- l'art. 54 per riposi e recuperi del personale Ata

oltre agli artt. 13-15-16 su ferie, permessi e permessi brevi, con le modifiche apportate dal CCNL 2019-21.

Tranne dove diversamente stabilito, le richieste di fruizione di ferie, permessi vari e partecipazione a corsi di formazione devono essere consegnati al protocollo con congruo anticipo (almeno 5 gg).

Non dovranno essere presentate richieste per attività già effettuate o permessi già goduti; l'Ufficio personale o l'addetto al protocollo, che ha comunque l'obbligo di procedere alla protocollazione, avviserà immediatamente lo scrivente qualora la richiesta si riferisca ad una attività già effettuata o ad un permesso già goduto, per le determinazioni di conseguenza, anche di tipo disciplinare qualora ne ricorrano le condizioni.

FERIE

PERS. T.INDETERMINATO (ART. 13 CCNL 2007)

Le ferie per i docenti vanno fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante l'anno, è possibile la fruizione delle ferie per max 6 gg a condizione che sia possibile sostituire il personale con altro personale in servizio nella stessa sede senza oneri aggiuntivi (quindi, con scambi tra colleghi, senza che ciò richieda il pagamento di ore eccedenti).

Il personale Ata può frazionare le ferie, fermo restando che il piano-ferie concordato con il Dsga deve assicurare almeno 15 gg continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto e che le eventuali ferie non godute siano recuperate non oltre l'Aprile dell'a.s. successivo.

Le ferie non sono monetizzabili, fatta eccezione per eventuali ferie non godute per esigenze di servizio, per motivi non legati alla volontà del lavoratore (es.: decesso, sopraggiunta inidoneità...) e solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

PERS. T.DETERMINATO (ART. 35 CCNL 2019-21)

Fermo restando che le ferie maturate sono proporzionali al servizio prestato, esse vengono liquidate solo qualora la durata del rapporto di lavoro non ne consenta la fruizione entro il termine contrattuale e nei casi non riconducibili alla volontà del dipendente.

Stante la sentenza C.Cassazione n. 9860/24, il personale a tempo determinato è espressamente invitato fin da ora a presentare richiesta e a fruire delle ferie in tutti i momenti in cui la sua attività non sia

richiesta/programmata (es.: festività natalizie e pasquali, "ponti", termine degli scrutini...), con espresso avviso di perdita delle stesse e della relativa indennità lavorativa in caso di inerzia.

In ogni caso, le ferie per i docenti non sono fruibili nei giorni destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle attività valutative (art 1, commi 54-56 della Legge 228/12).

FESTIVITA' SOPPRESSE

PERS. T.INDETERMINATO (ART. 14 CCNL 2007)

Le 4 giornate di riposo si sommano alla festività del Patrono qualora ricadente in giorno lavorativo. Per il personale non di ruolo, si applica l'usuale proporzione al servizio prestato. Tali giornate sono fruibili, per i Docenti, esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni (tra il termine di lezioni ed esami e l'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo).

PERMESSI RETRIBUITI

PERS. T.INDETERMINATO (ART. 15 CCNL 2007, art. 67-68 CCNL 2019-21)

- 3 gg (anche non continuativi) per ogni **lutto** in caso di perdita: del coniuge, di parenti entro il secondo grado (es: fratello, nonna), di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile, di affini di primo grado (es: suocera)
- 15 gg per **matrimonio**, entro due mesi successivi alle nozze
- i Docenti possono fruire di 3 gg annui di permesso retribuito per **motivi personali** o familiari, da rappresentare in modo riservato alla Dirigenza/Segreteria o richiedere/documentare anche mediante autocertificazione. I docenti possono proseguire l'assenza e fruire, per analoghi eccezionali/gravi motivi (da rappresentare in modo riservato alla Dirigenza) dei 6 gg di ferie suddetti
- il personale Ata può fruire di **permessi orari retribuiti per motivi personali** o familiari, per max 18 ore di permesso retribuito nell'a.s. per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione (art. 67 CCNL 2019-21); se fruiti come giorno intero, sono convenzionalmente valutati 6 ore e non sono cumulabili, nella stessa giornata, con altre tipologie di permessi ad ore o con i riposi compensativi
- 3 gg mensili di **congedo per L.104/92** (art. 68 CCNL 2019-21) che, per i Docenti, vanno preferibilmente fruiti in giornate non ricorrenti, per evitare che sulle stesse classi ricadano assenze prolungate; per gli Ata, i medesimi permessi sono fruibili come giornate intere o ad ore, per un massimo di 18h mensili (2 ore di permesso giornaliero se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore, oppure 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese)
- 8 gg annui per **concorsi o esami** (comprensivi di quelli necessari al viaggio)

PERS. T.DETERMINATO (ART. 35 CCNL 2019-21, art. 67-68 CCNL 2019-21)

- 3 gg (anche non continuativi) per ogni **lutto** in caso di perdita: del coniuge, di parenti entro il secondo grado (es: fratello, nonna), di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile, di affini di primo grado (es: suocera)
- 15 gg per **matrimonio**, entro due mesi successivi alle nozze
- i soli Docenti con contratto al 31/8 o al 30/6 possono fruire di 3 gg di permesso retribuito per **motivi personali** o familiari, da rappresentare in modo riservato alla Dirigenza/Segreteria o richiedere/documentare anche mediante autocertificazione
- per il personale Ata con contratto al 31/8 o al 30/6, vale l'art. 67 con quanto detto sopra sui **permessi orari retribuiti per motivi personali** o familiari
- 3 gg mensili di **congedo per L.104/92** (art. 68 CCNL 2019-21) che, per i Docenti, vanno preferibilmente fruiti in giornate non ricorrenti, per evitare che sulle stesse classi ricadano assenze prolungate; per gli Ata, i medesimi permessi sono fruibili come giornate intere o ad ore, per un massimo di 18h mensili (2 ore di permesso giornaliero se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore, oppure 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese)
Non sono invece retribuiti, e interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio, le assenze chieste (art. 35 c.13-14 CCNL 2019-21) per:
 - concorsi/esami, per max 8 gg annui per tutto il personale a tempo determinato
 - permessi per motivi personali o familiari, fino a max 6 gg annui per il personale **con contratto di supplenza breve/saltuaria**.

Entrando nello specifico dei beneficiari dei **permessi retribuiti ex Legge 104/92**, si ricorda che:

- già la circolare INPS n. 45 dell'01.03.2011 precisa che, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, *“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi [...] ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”*
- le circ. n. 31/2010 e 1/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconoscono al datore di lavoro *“la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992”*
- il Dipartimento della Funzione pubblica con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito che *“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività”*
- per gli Ata, lo stesso art. 68 CCNL 2019-21 prevede che il dipendente predisponga una programmazione mensile, da inviare all'inizio di ogni mese al DSGA, dei giorni in cui intenderà assentarsi nel corso del mese di riferimento, al fine di programmare al meglio il servizio scolastico

Di conseguenza, si chiede cortesemente ai fruitori Docenti/Ata dei permessi ex Legge 104/92 di predisporre un **calendario mensile**, da comunicare tra il 25 e il 30 di ogni mese e riferito al mese successivo, così da predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del personale assente. Naturalmente, la fruizione concordata viene meno, o può essere interrotta, a fronte di bisogni urgenti della persona disabile, che il fruitore dovrà comunicare con il massimo preavviso possibile.

PERMESSI BREVI

(PERS. T.INDETERMINATO-DETERMINATO ART. 16 CCNL 2007)

Tali permessi, con obbligo di recupero, possono avere durata non superiore alla *metà dell'orario giornaliero* individuale di servizio. Sono chiesti di norma con 3 gg di preavviso e concessi compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore non lavorate vanno recuperate entro i 2 mesi lavorativi successivi a quello della fruizione; in caso contrario, l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante. Più in dettaglio:

- per i *Docenti*: i permessi brevi possono essere di max 2 ore; il totale max annuo di tali permessi non può eccedere il numero di ore sett.li di insegnamento; la concessione dei permessi brevi è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio e il recupero delle ore va prioritariamente svolto nelle classi dove si sarebbe dovuto prestare il servizio non svolto. I Fiduciari di plesso di ciascuna sede terranno in debito conto quanto sopra ricordato
- per gli *Ata*: il totale max annuo di tali permessi non può eccedere le 36 h.

ASSENZE LEGATE A CONGEDI DEI GENITORI (ART. 34 CCNL 2019-21)

Al personale Docente/Ata si applicano le norme di tutela della maternità del D.Lgs. n. 151/01, come:

- il congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli artt. 16, 17, 27-bis e 28 del D.Lgs 151
- il congedo parentale (art. 32 c.1) nei primi 12 anni del/la bambino/a, chiesto di norma 5 gg prima della data di fruizione
- il congedo per malattia del/la bambino/a, fino ai 3 anni di vita (art. 47 c.1)
- il congedo biennale per assistenza a disabile grave (art. 42 c.5 e 5-bis), chiesto di norma 30 gg prima della data di fruizione.

ASSENZE PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE O ESAMI PERSONALE ATA (ART. 69 CCNL 2019-21)

Gli Ata possono chiedere, con preavviso di almeno 3 giorni, specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base giornaliera o oraria, per max 18 ore per a.s., comprensive anche dei tempi di percorrenza. Tali assenze sono assimilate a quelle per malattia sebbene:

- la decurtazione per malattia nei primi 10 gg si ha solo se fruite su base giornaliera
- per il periodo di comporta, 6h di permesso orario equivalgono a una giornata lavorativa.

Tale assenza, **non cumulabile con altri permessi orari o riposi compensativi**, va giustificata con attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica/privata dove la visita si è svolta.

Nel caso di cicli di terapie e trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa (art. 69 comma 14 CCNL 2019-21), è sufficiente un unico certificato del medico curante, anche cartaceo e corredato dal calendario delle prestazioni, presentato prima dell'inizio delle terapie, che deve essere accompagnato dalle singole attestazioni di presenza da cui risulti l'effettuazione delle prestazioni previste e la corrispondenza al ciclo prescritto dal medico curante.

MALATTIA

PERS. T.INDETERMINATO (ART. 17 CCNL 2007)

Il personale ha diritto alla conservazione del posto per max 18 mesi per assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente, con retribuzione al 100% per i primi 9 mesi che poi scende al 90% per altri 3 mesi e al 50% per gli ultimi 6 mesi. Terminati i 18 mesi suddetti, sono possibili, in casi gravi, eventuali altri 18 mesi senza retribuzione (subordinati all'accertamento medico-collegiale che non vi sia una permanente inidoneità fisica a svolgere il lavoro).

PERS. T.DETERMINATO (ART. 35 CCNL 2019-21)

Il personale Docente ed ATA assunto con contratto al 31/8 o al 30/6 ha diritto alla conservazione del posto per max 9 mesi in un triennio scolastico (con retribuzione al 100% nel primo mese, al 50% nel secondo e terzo mese, poi con il solo diritto alla conservazione del posto senza assegni).

Il personale docente ed ATA assunto con contratto per supplenza breve/saltuaria ha diritto alla conservazione del posto per assenze per malattia non superiori a 30 gg per a.s., retribuiti al 50%.

In tutti i casi:

- l'assenza per malattia va comunicata tempestivamente (dalle ore 7.30 alle ore 8.00) e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di tratti di una prosecuzione di malattia; inoltre, andranno avvisati i Fiduciari di plesso, delegati alle sostituzioni delle sedi di riferimento
- il dipendente che durante l'assenza dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio dichiarato, deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito
- la reperibilità per la visita fiscale è relativa, in ogni giorno (anche se domenica o festivo), dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Qualora il dipendente debba allontanarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità, per visite mediche, accertamenti o altri giustificati motivi, deve darne preventiva comunicazione alla scuola, indicando una diversa ed equivalente fascia oraria giornaliera di reperibilità

RECUPERI DELLE FRAZIONI ORARIE PER I DOCENTI E ASSENZE AGLI INCONTRI PREVISTI NEL PIANO ANNUALE DOCENTI (ART. 43 CCNL 2019-21, ART. 8 CII 2024)

Nei casi di riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, con le modalità votate in Collegio docenti, tale monte-ore annuo di recupero orario:

- può essere disposto, con congruo preavviso, dai Fiduciari di plesso delegati dalla Dirigenza alla compilazione degli ordini di servizio, in sostituzione di colleghi assenti
- va prioritariamente rivolto alle classi in cui si insegna, in quanto interessate dalla riduzione oraria
- non è recuperabile con altre attività (es.: riunioni, accompagnamento nelle uscite didattiche, ecc...).

La richiesta di giustificazione/esonero dalla sola partecipazione agli impegni collegiali e/o individuali previsti nel Piano Annuale delle Attività deve rivestire carattere di *eccezionalità* e deve essere motivata da comprovate ragioni di forza maggiore (es: visita specialistica, gravi problemi familiari e/o personali...) da documentare anche mediante autocertificazione, con richiesta rivolta al Dirigente Scolastico di norma con 3 gg di preavviso, salvo casi imprevisi debitamente documentati. In caso di accettazione dell'assenza giustificata, la stessa andrà recuperata, come da vigente Contratto integrativo, con metà durata oraria svolta in sostituzione di colleghi assenti, con le medesime tempistiche dei permessi brevi.

RIPOSI COMPENSATIVI PER GLI ATA (ART. 54 CCNL 2007)

Si ricorda che, per gli Ata, gli straordinari autorizzati oltre l'orario di servizio sono retribuiti o ne va disposto il recupero con corrispondenti ore e/o giorni di *riposo compensativo* compatibilmente con le esigenze di servizio. I gg di recupero compensativo non possono essere cumulati e vanno fruiti obbligatoriamente entro l'a.s. di riferimento (prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche) o, al massimo, entro i primi 3 mesi dell'a.s. successivo.

Confidando che le suddette indicazioni, pur senza pretesa di completezza/esaustività, contribuiscano ad evitare errori nelle richieste più frequenti, con conseguenti lungaggini per la Segreteria e disservizi per l'utenza, si porgono distinti saluti.

Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)*